

DELIBERAZIONE n. 059 del 18/12/2024

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2025, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 SETTEMBRE 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.30** presso la Sala Consiliare del Comune di Barbariga, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:		presente	assente
TINTI MARCO	Sindaco	X	
UBERTI LAURA	Vice Sindaco	X	
LUSSIGNOLI VITO	Assessore	X	
MARCHI MARCO	Consigliere	X	
FERRARI VITTORINA	Consigliere	X	
OLIVARI TINTI RENATO	Consigliere	X	
GADINELLI CARLO	Consigliere	X	
BOIOCCHI FABRIZIO	Consigliere	X	
UCCELLI GIACOMO FAUSTO	Consigliere	X	
OLIVARI PIERDAVIDE	Consigliere	X	
BELLIL ANDREA	Consigliere	X	
Totali		11	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **dott. Marco Esti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Avv. Marco Tinti – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2025, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 6 SETTEMBRE 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La discussione su questo punto dell'ODG viene accorpata ai punti 2 e 8 in quanto strettamente interconnessi.

La votazione segue la sequenza di convocazione dell'ordine del giorno.

Sul punto specifico, l'assessore Lussignoli nell'esposizione dei contenuti del bilancio finanziario 2025/2027 precisa come in relazione alle aliquote applicate nel corrente anno, si apportano una variazione all'aliquota IMU applicata agli immobili di categoria catastale da D/1 a D/9 (trattasi di capannoni industriali, artigianali, opifici ecc.) nella misura dello 0,70 per mille - rispetto all'aliquota vigente pari allo 8,10 per mille, raggiungendo così un'aliquota IMU dell'8,80 per mille; detto incremento di aliquota genera un incremento di gettito in favore dell'ente per complessivi €. 14.285,00.

L'assessore Lussignoli spiega come questa misura, unitamente all'avviato contenimento delle spese correnti e alla limitata applicazione di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di quota parte delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (€. 18.000,00), in quota ridotta rispetto a quella di € 35.930,00 del bilancio 2024, consente di raggiungere il pareggio di bilancio 2025.

Il Consigliere Uccelli sul punto rileva l'aumento dell'IMU e, non condividendo questo incremento tributario, anticipa il voto contrario del gruppo consiliare di minoranza.

Il Consigliere Marchi precisa come ogni posizione sia legittima, ma va compreso che per poter chiudere il bilancio senza pregiudicare i servizi ai cittadini e salvaguardandone gli equilibri di parte capitale e di parte corrente, tenuto conto del quadro ereditato dalla precedente Amministrazione, è stato necessario assicurare un attento presidio dell'entrata, messo in campo anche sul fronte degli accertamenti tributari, il recupero di una piccola quota di imposta IMU in termini ben mirati e calibrati, oltre ad una gestione razionale della spesa.

Il Consigliere Uccelli chiede se il fronte IMU coinvolga anche la struttura RSA in Barbariga.

Sul punto il Consigliere Marchi precisa come questo tema sia oggetto di approfondimenti tecnici e verrà certamente declinato nel rispetto della normativa vigente per una corretta gestione dell'entrata con riferimento a questa tipologia di contribuente, sia nell'immediato che a regime.

Per ulteriori profili, si rimanda alla verbalizzazione del punto 8 ODG.

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi all'esercizio finanziario 2024 e triennio 2024/2026;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 032 del 05/10/2023 ad oggetto: “Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) - Triennio 2024/2026”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 03/01/2024 ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P.S. - Triennio 2024/2026”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 03/01/2024 ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2024 – Triennio 2024/2026, della Nota Integrativa ed allegati obbligatori”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 08/01/2024 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026”;

Ricordato che, in riferimento all'esercizio finanziario 2025 e triennio 2025/2027 sono stati approvati i seguenti atti:

- **la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) Triennio 2025/2027;**

Richiamata la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge finanziaria per l'anno 2020) la quale:

- all'art. 1, comma 780, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comune Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- all'art. 1, commi da 738 a 783, ha disciplinato ex novo l'Imposta Municipale sugli Immobili (nuova IMU) e ciò con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Considerato che la suddetta Legge n. 160 del 27.12.2019, all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per **l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze** è pari al 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- al comma 750, che **l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i **terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- al comma 753, che l'aliquota per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che l'aliquota base per gli **immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti**, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 744 che la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Visto il comma 756 della sopra richiamata Legge 160 del 2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Considerato che, con il Decreto Legge n. 132/2023 convertito con modificazioni in Legge del 27 novembre 2023, n. 170 **è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025**, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Con successivo Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 Luglio 2023;

Visto il decreto **del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023**, come modificato dal **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024**, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Atteso che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Considerato che la potestà regolamentare dell'ente può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 008 del 22/05/2020, esecutiva ai sensi di Legge;

Richiamati l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, i quali dispongono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale sugli Immobili per l'anno **2025** e ciò ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione **2025/2027**;

1.

2. Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/11/2024 ad oggetto: **“Atto di indirizzo in materia di aliquote I.M.U. 2025 ai fini della predisposizione dello schema di bilancio di previsione - Triennio 2025/2027;**

3.

4. **Ricordate le motivazioni – a sostegno di quanto espresso nella già richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 117/18.11.2024 e qui integralmente riportate:**

5.

- *Il gettito IMU accertato nell'anno 2023 è stato pari a € 272.000,00,*
- *Le riscossioni effettuate alla data della presente deliberazione, relative al versamento dell'acconto 2024 (1^a rata) e di taluni versamenti comprensivi sia della 1^a rata che della 2^a rata, sono state pari complessivamente – alla data del 18/11/2024 - a € 160.118,58) consentono di affermare che il gettito dell'anno 2024 verrà interamente conseguito nell'anno in corso;*

Il bilancio di previsione 2024 raggiunge il requisito del pareggio mediante:

- *L'utilizzo di una quota di oneri di urbanizzazione pari a € 35.930,00 a finanziamento di corrispondente quota delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio dell'ente,*
- *In sede di approvazione del provvedimento relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2004) è stata disposta l'applicazione dell'avanzo disponibile (€ 11.153,00) per finanziare una quota parte dell'elevata spesa (€ 91.774,00) che l'ente ha stanziato per il servizio di assistente ad personam per n. 9 alunni disabili – anno 2024;*

Nel corso degli incontri che si sono svolti l'Amministrazione ha individuato alcuni tagli di spesa (forniture di beni e servizi, spese pulizie uffici, spese di manutenzione ordinaria del patrimonio dell'ente, ecc.) onde contenere il fabbisogno di spesa corrente dell'ente;

Gli sforzi adoperati nel contenimento della spesa corrente dell'ente sono contrapposti all'incremento dei prezzi ancora sostenuto, di cui inevitabilmente deve essere tenuto in debito conto in sede di previsione di bilancio;

Rispetto alle aliquote applicate nel corrente anno, si ritiene di apportare una variazione all'aliquota IMU applicata agli immobili di categoria catastale da D/1 a D/9 (trattasi di capannoni industriali, artigianali, opifici ecc.) nella misura dello 0,70 per mille - rispetto all'aliquota vigente pari allo 8,10 per mille di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 03/01/2024 - raggiungendo così un'aliquota IMU dell'8,80 per mille;

Detto incremento di aliquota genera un incremento di gettito in favore dell'ente per complessivi € 14.285,00 ed un gettito complessivo di € 286.285,00;

Questa misura, unitamente all'avviato contenimento delle spese correnti e ad un'ulteriore applicazione di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di quota parte delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (€ 18.000,00), consente di raggiungere il pareggio di bilancio 2025;

6.

Ritenuto pertanto di stabilire per l'anno 2025 le seguenti aliquote e le detrazioni IMU da applicare alle tipologie di immobili come sotto individuate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale categoria catastale A/1- A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille Detrazione €. 200,00
Fabbricati cat. D (da cat. D/1 A cat. D/9)	8,80 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (ex TASI)	1,00 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli (posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali)	esenti
Aree edificabili	8,90 per mille
Altri Fabbricati (esclusi gli immobili di cat. D)	9,80 per mille

Dato atto che, con decorrenza 01/01/2016 e per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 della Legge 208/2015, è introdotto un regime agevolato per gli immobili oggetto di contratto comodato in uso gratuito a parenti e per la fattispecie di cui alle disposizioni recate dal comma 10 lett. b), secondo cui la base imponibile dell'immobile concesso in comodato è ridotta al 50% (cinquanta per cento);

Atteso che le aliquote di cui alla presente deliberazione sono contenute nella misura di cui al comma 679 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui la somma delle aliquote T.A.S.I. e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille ed altre misure di aliquota inferiore, in relazione alle diverse tipologie;

ESAMINATO il *prospetto* delle aliquote IMU ID 3375 elaborato per l'anno 2025 utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui all'art.1 comma 767 della Legge n.160/2019 prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (2025), nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,88%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	0,89%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,98%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

P A R E R I

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 – comma 2 – del D.L. 10/10/2012 n. 174, resi dai Responsabili dei Servizi sulla presente proposta di deliberazione:

☐ della GIUNTA COMUNALE

☒ del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2025, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

AREA PROPONENTE

☐ **SEGRETERIA GENERALE**
Responsabile: Il Segretario Comunale
Dott. Esti Marco

☒ **AREA FINANZIARIA**
Responsabile: Rag. Emanuela Cecilia Bettini

☐ **AREA AFFARI GENERALI**
Responsabile Area Affari Generali
Dott. Tosini Diego

☐ **AREA TERRITORIO**
Responsabile: Ing. Valerio Gamba

☐ **AREA AMMINISTRATIVA**
Responsabile: Sig. Mauro Mosca

Data 11/12/2024

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

(rag. BETTINI EMANUELA CECILIA)

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Data 11/12/2024

In ordine alla **regolarità contabile** si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

☒ Il presente atto E' rilevante ai fini contabili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

(rag. BETTINI EMANUELA CECILIA)

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova IMU" ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Dato atto che, per gli adempimenti conseguenti all'approvazione delle aliquote IMU, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio 2021;

Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità contabile, espresso – in data 11/12/2024 - dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/2015 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Uccelli, Olivari, Bellil), ed astenuti n. 0, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di stabilire, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni della nuova IMU, da applicare nell'anno **2025**, come indicato nella sotto riportata tabella e riportate nel "Prospetto delle aliquote ID 3375", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale categoria catastale A/1- A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille Detrazione €. 200,00
Fabbricati cat. D (da cat. D/1 A cat. D/9)	8,80 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (ex TASI)	1,00 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille

Terreni agricoli (posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali)	esenti
Aree edificabili	8,90 per mille
Altri Fabbricati (esclusi gli immobili di cat. D)	9,80 per mille

e riportate nel “Prospetto delle aliquote ID 3375”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prospetto elaborato mediante l’accesso all’applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”:

- 3) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all’ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell’IMU;
- 4) Di trasmettere al Ministero dell’economia e delle Finanze il “Prospetto delle aliquote ID 1279”, mediante l’apposita procedura telematica disciplinata dal D.M. 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 5) Di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;
- 6) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2025**;
- 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Bettini Emanuela Cecilia, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Uccelli, Olivari, Bellil), ed astenuti n. 0, legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Avv. Marco Tinti

Il Segretario Comunale
F.to dott. Marco Esti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

N. 7 Reg. Pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal - 7 GEN. 2025.

Li - 7 GEN. 2025

F.to Il Segretario Comunale

Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale.

Barbariga, Li - 7 GEN. 2025



Il Funzionario delegato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li _____

F.to Il Segretario Comunale